



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
53	04/04/2024	50	7	15

Oggetto:

Sospensione iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio. Modifiche ed integrazioni al DDR n. 76 del 16/09/2021.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 73FA114A8BAB7A59FFCA1693FD2F652CCA58379A

Frontespizio Allegato : 5A8A32F4151D8E49BCCAB50DF9705D79B66AB3B2



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Mazzeo Giuseppe Rosario

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
53	04/04/2024	7	15

Oggetto:

Sospensione iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio. Modifiche ed integrazioni al DDR n. 76 del 16/09/2021.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30/09/2011 e s.m.i. è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine "Falanghina del Sannio";
- b) con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/05/2005 (G.U. serie speciale n. 123 del 28/05/2005) è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini "Sannio", al quale è stato conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi a tutte le denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, della provincia di Benevento, tra cui la DOP "Falanghina del Sannio";
- c) con D.M. MIPAAF n. 32449 del 19.04.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.163 del 14 luglio 2016, ai sensi della Legge n. 238/2016, il Consorzio Tutela Vini del Sannio, ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento e del conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Taburno, alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio, e alla IGP Benevento o Beneventano ai sensi dell'art. 41, comma 1 e comma 4 della L. 238/2016
- d) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 136 del 21/07/2014 della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su richiesta del Consorzio di Tutela dei vini "Sannio" e su parere delle Organizzazioni professionali di categoria è stata limitata, a decorrere dalla vendemmia 2014, la rivendicazione degli esuberi del 20% della DOP "Falanghina del Sannio" per l'IGP Tipologia "Falanghina", ripristinata poi a decorrere dal 6 settembre 2018
- e) con nota del 30 luglio 2020 trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio di tutela dei vini Sannio ha richiesto, tra l'altro, per esigenze di equilibrio di mercato:
 - di limitare la destinazione dell'esubero massimo del 20% di vino prodotto dalla DOP Falanghina del Sannio, verso l'IG tipologia "Falanghina";
 - di sospendere temporaneamente l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo nella sezione idoneità per l'ottenimento del vino DOP "Falanghina del Sannio";
- f) con Decreto Dirigenziale Regionale n. 68 del 2/09/2020 la Regione Campania (ex UOD 50.07.01), a seguito dell'istanza del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, ha, tra l'altro:
 - limitato, a decorrere dalla vendemmia 2020, la rivendicazione a vini IG Tipologia "Falanghina" dell'esubero di resa massimo del 20% della DO "Falanghina del Sannio";
 - sospeso temporaneamente l'iscrizione allo schedario viticolo – sezione idoneità, i vigneti atti a produrre i vini DOP "Falanghina del Sannio" a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato;
- g) con successiva nota del 7 settembre 2021 trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio di Tutela dei vini Sannio ha chiesto, limitatamente alle superfici vitate presenti nelle domande della misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (RRV) o oggetto di richiesta di autorizzazione al reimpianto, antecedenti al 2 settembre 2020, di eliminare la sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti atti a produrre vini DOP "Falanghina del Sannio" ;
- h) con medesima nota del 7 settembre 2021 Sannio, sono stati trasmessi i pareri positivi delle Organizzazioni professionali di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia di Benevento alla modifica del punto 2 del richiamato DDR n. 68 del 2/09/2020;
- i) con Decreto Dirigenziale Regionale n. 76 del 16/09/2021 la Regione Campania (ex UOD 50.07.01), a seguito della suddetta ulteriore richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, ha modificato e integrato il precedente DDR 68 del 2 settembre 2020, prevedendo:
 - di continuare a mantenere, ai sensi del punto 1 del DDR n. 68 del 02/09/2020, la sospensione della rivendicazione, per vini IG Tipologia "Falanghina", dell'esubero di produzione di resa massima del 20% della DO "Falanghina del Sannio", fino al ripristino delle condizioni di equilibrio dei mercati da comunicare a cura del Consorzio di Tutela Sannio;
 - di continuare a limitare, ai sensi del punto 2 del DDR 68/2020, a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino al ripristino delle condizioni di equilibrio del mercato, l'iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità, dei vigneti atti a produrre i vini DOP "Falanghina del Sannio", ad eccezione

dei vigneti per i quali è stata richiesta, antecedentemente al 2 settembre 2020, autorizzazione al reimpianto o che sono oggetto di domanda di Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM vino, che comunque hanno completato i lavori di estirpazione delle superfici vitate interessate ed abbiano comunicato all'STP l'avvenuta estirpazione entro il 2 settembre 2020.

VISTA la richiesta del 31 gennaio 2024 inviata a mezzo PEC in pari data dal Consorzio Tutela Vini del Sannio, relativa alla rettifica del DDR n. 76 del 16/09/2021 e del DDR n. 68 del 02/09/2020 relativi alla sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOP Falanghina del Sannio come di seguito indicato:

“si chiede la rettifica del punto 2, nello specifico di sospendere temporaneamente l'iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità, i vigneti atti a produrre vini Falanghina del Sannio DOP, a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato, ad eccezione dei vigneti atti a produrre vini Falanghina del Sannio DOP per i quali è stata richiesta autorizzazione al reimpianto con vigneti atti a produrre vini Falanghina del Sannio DOP, attraverso istanza OCM RVV e/o richiesta diretta”.

CONSIDERATO che

- a) con nota del 29 febbraio 2024 prot. n. 0109192, inviata in pari data a mezzo PEC e rinnovata con successiva PEC del 14 marzo 2024, è stato chiesto alle organizzazioni Professionali agricole regionali, ai sensi dell'articolo 39 della Legge n. 238/2016 (T.U. del vino), di rendere il proprio parere in merito alla richiesta del Consorzio di Tutela dei vini del Sannio;
- b) con PEC del 29 marzo 2024 la Confagricoltura Campania ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta del Consorzio Tutela vini del Sannio;
- c) con PEC del 3 aprile 2024 la Federazione Coldiretti Campania concorda con quanto richiesto dal Consorzio Tutela vini del Sannio;
- d) non sono pervenute, da parte delle altre OOPP, comunicazioni di motivazioni ostative rispetto a quanto chiesto dal Consorzio di Tutela dei vini del Sannio in data 31 gennaio 2024;
- e) la richiesta del Consorzio di Tutela dei vini del Sannio è stata comunque oggetto di confronto ed è stata condivisa dai partecipanti, nell'ambito della Cabina di Regia Vitivinicola convocata dall'Assessore regionale all'Agricoltura in data 28 marzo 2024.

VISTI

- a) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- b) Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- c) la legge del 12 dicembre 2016 n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e nello specifico l'articolo 35 che consente ad un Consorzio di Tutela dei vini di cui all'articolo 41 della medesima legge, sentite le Organizzazioni professionali di categoria regionali, di limitare in annate climaticamente favorevoli, la destinazione dell'esubero massimo di resa del 20% della produzione del relativo vino DOP o di tipologie di vino a IG nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 2 e di ripristinarle in caso di esigenze di equilibrio di mercato;
- d) il DDR n. 68/2020 ed il DDR n. 76/2021 indicati nelle premesse.

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la proposta del Consorzio di Tutela dei vini “Sannio” di cui alla PEC del 31 gennaio 2024:

- *confermando la sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità, dei vigneti atti a produrre vini DOP “Falanghina del Sannio”, fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato, ad eccezione dei vigneti che già hanno l'idoneità a produrre vini DOP*

“Falanghina del Sannio” per i quali viene chiesta l’autorizzazione al reimpianto con vigneti atti a produrre vini DOP “Falanghina del Sannio”;

- *mantenendo la sospensione della rivendicazione, per vini IG Tipologia “Falanghina”, dell’esubero di produzione di resa massima del 20% della DO “Falanghina del Sannio”, fino al ripristino delle condizioni di equilibrio dei mercati da comunicare a cura del Consorzio di Tutela Sannio.*

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai referenti per la materia della UOD 50.07.15

DECRETA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

- 1- fermo tutto quant’altro in esso indicato, sulla base della richiesta pervenuta dal Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio richiamata in premessa, il decreto Dirigenziale Regionale n. 76 del 16/09/2021, è modificato come di seguito indicato:
ai sensi del punto 2 del DDR 68/2020 e di quanto indicato nel DDR n. 76/2021, a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino al ripristino delle condizioni di equilibrio del mercato, è confermata la limitazione dell’iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità, dei vigneti atti a produrre i vini DOP “Falanghina del Sannio”, ad eccezione dei vigneti che già hanno l’idoneità a produrre vini DOP “Falanghina del Sannio” e per i quali viene chiesta l’autorizzazione al reimpianto con vigneti atti a produrre vini DOP “Falanghina del Sannio”;
- 2- di continuare a mantenere la sospensione della rivendicazione, per vini IG Tipologia “Falanghina”, dell’esubero di produzione di resa massima del 20% della DOP “Falanghina del Sannio”, fino al ripristino delle condizioni di equilibrio dei mercati da comunicare a cura del Consorzio di Tutela Sannio;
- 3- di pubblicare il presente provvedimento nella sotto-sezione “Regione Casa di Vetro” del sito internet della regione Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.
- 4- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto:
 - o all’Assessore regionale all’Agricoltura;
 - o al Consorzio di Tutela vini del Sannio
 - o al Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;
 - o all’AGEA;
 - o alla UOD 500723 di Benevento per competenza territoriale;
 - o alla UOD 500720 per la pubblicazione sul sito web;
 - o all’ICQRF di Napoli;
 - o all’Organismo di controllo del vino DOP Falanghina del Sannio - “Agroqualità”;
 - o al BURC a valere di notifica a tutti gli interessati.

F.to G.R. MAZZEO